



7 marzo 2022 (RM 453/2022)

MM 4/2022 inerente l'adozione del Regolamento concernente l'aiuto finanziario a enti terzi

1	Situazione.....	2
1.1	Retrospettiva	2
2	Base legale	3
2.1	Scopo (art. 1)	3
2.2	Enti terzi (art. 2)	3
2.3	Attività (art. 3).....	3
2.4	Erogazione contributo (art. 4)	3
2.5	Contributo ricorrente senza destinazione specifica (art. 5)	3
2.6	Contributo con destinazione specifica (art. 6)	4
2.7	Budget annuo (art. 7)	4
2.8	Entrata in vigore (art. 8)	4
2.9	Norma transitoria (art. 9)	4
3	Aspetti procedurali e formali	5
3.1	Attribuzione MM	5
3.2	Proposta di decisione	5
4	Abbreviazioni.....	6
5	Disegno di legge	7

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo inerente l'adozione del Regolamento concernente l'aiuto finanziario a enti terzi.

1 Situazione

La proposta di dotarsi di questo disegno di legge è di colmare una lacuna legislativa che nei decenni scorsi ha assunto una prassi consuetudinaria.

L'art. 151 cpv 1 Legge organica comunale (LOC – RL 181.100) statuisce: *"La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate."*. Oltre a ciò l'art. 1 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC – RL 184.150) sancisce: *"Ricavi e spese necessitano di una base legale."*

Alla luce degli elementi di diritto, è necessario definire delle norme in questo ambito, al fine di regolamentare il finanziamento pubblico in favore degli enti terzi. Questo permetterà al Municipio, quale Organo designato, di disporre di un quadro normativo, nell'adottare una decisione in tal senso. Dall'altro l'ente terzo sarà consapevole sui limiti entro i quali potrebbe beneficiare di un sostegno pubblico, senza che vi sia arbitrarietà nei processi di valutazione e di decisione.

1.1 Retrospettiva

Nella Figura 1 si evince la retrospettiva dei contributi erogati agli enti terzi nel periodo 2016-2021. Sulla base di questi dati si sono definiti i limiti di finanziamento che sono ancorati nel nuovo regolamento.

	002.365.01		330.365.01		334.365.01	
	CHF	enti beneficiari	CHF	enti beneficiari	CHF	enti beneficiari
2016	5'329	20	8'480	13	2'159	7
2017	11'243	21	1'530	10	2'248	7
2018	3'894	12	6'200	8	2'248	5
2019	4'028	10	1'500	9	4'586	9
2020	3'776	11	4'050	8	150	2
2021	2'385	9	450	3	792	4
Totale	30'655.05		22'210.00		12'183.05	
Media	5'109.18		3'701.67		2'030.51	

Figura 1 – retrospettiva anni 2016-2021¹

¹ Fonte dati Comune Lavertezzo

Per definire il contributo massimo pagato, indichiamo i valori limite erogati per centro di costo (cfr. Figura 2).

	002.365.01	330.365.01	334.365.01
	CHF	CHF	CHF
contributo minimo	50	30	30
contributo massimo	5'000	5'000	1'857

Figura 2 – contributi minimi/massimi erogati anni 2016-2021²

2 Base legale

Qui di seguito vi diamo le spiegazioni.

2.1 Scopo (art. 1)

Si definisce a chi è orientata questa nuova base legale.

2.2 Enti terzi (art. 2)

Si definisce l'accezione di *enti terzi*.

Inoltre si ritiene di sostenere non solo gli enti terzi locali (del Comune), ma anche quelli che gravitano a livello regionale (circolo della Verzasca e periurbana del Locarnese) che permettono di dare del valore aggiunto al territorio.

2.3 Attività (art. 3)

Si definisce il "perimetro" entro il quale il contributo comunale può essere erogato. Il Comune sostiene le attività che promuovono la cultura, lo sport o l'economia locale/regionale.

2.4 Erogazione contributo (art. 4)

Sia il contributo senza destinazione specifica che quello con destinazione specifica, sono valutati nell'insieme di altri sostegni/aiuti comunali.

Oltre a ciò si sottolinea il fatto che non vi sia un diritto soggettivo affinché la richiesta del contributo debba essere accolta, né tantomeno un diritto acquisito di riottenere in futuro.

2.5 Contributo ricorrente senza destinazione specifica (art. 5)

Il contributo senza destinazione specifica si riferisce, ad esempio, alle quote sociali di enti a cui il Comune partecipa o ne sostiene l'attività. La norma ne codifica la definizione e il relativo ammontare.

² Fonte dati Comune Lavertezzo

2.6 Contributo con destinazione specifica (art. 6)

Il contributo con destinazione specifica si riferisce a tutte quelle attività in ambito locale o regionale, che l'ente terzo organizza annualmente e per cui intende richiedere il contributo comunale.

Negli anni scorsi il Comune ha finanziato:

- l'acquisto di tavoli e panchine per l'esterno, che sono messi a disposizione gratuitamente per le attività pubbliche comunali;
- il pranzo anziani, vista l'importanza sociale;
- per il tramite di un contributo a fondo perso, dei lavori di miglioria, a un immobile comunale che un'associazione ha in locazione.

La norma codifica la definizione, il relativo ammontare, la procedura e l'eventuale restituzione. Per ossequiare al principio di sussidiarietà, si ritiene che il finanziamento dell'attività debba coprire la spesa netta (costi-ricavi).

Per gli enti terzi del Comune s'introduce una clausola di salvaguardia, con la quale essi possono beneficiare del contributo massimo di CHF 5'000, per l'intera spesa netta (costi-ricavi).

2.7 Budget annuo (art. 7)

Attualmente i contributi sono registrati in 3 conti.

A scopo di chiarezza informativa, con l'adozione del regolamento, tali aiuti saranno raggruppati e contabilizzati in un unico conto.

Il Consiglio comunale ratificherà o meno la proposta di finanziamento complessivo agli enti terzi, in sede di preventivo.

2.8 Entrata in vigore (art. 8)

Proponiamo l'entrata in vigore del presente regolamento con la ratifica da parte della SEL, prevedibilmente in data 1 luglio 2022 come indicato nel dispositivo di risoluzione.

2.9 Norma transitoria (art. 9)

Il budget annuo e il conto di riferimento sono definiti nell'art. 7. Durante l'anno contabile 2022 i conti d'appoggio saranno quelli indicati nel preventivo 2022:

- 002.3636.001 – Contributi ad associazioni;
- 330.3636.001 – Contributi a società culturali;
- 334.3636.001 – Contributi a società sportive.

3 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

3.1 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione della gestione

e alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

3.2 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. il Regolamento concernente l'aiuto finanziario a enti terzi;
2. l'entrata in vigore del punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 luglio 2022;


PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:



T. Bettazza

Il Segretario:



D. Gianella

4 Abbreviazioni

art./artt.	articolo/articoli.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
SEL	Sezione enti locali.

5 Disegno di legge

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO FINANZIARIO A ENTI TERZI

CAPITOLO I SCOPO

Scopo **Art. 1** ¹ Il presente regolamento disciplina le modalità con la quale il Comune sostiene finanziariamente gli enti terzi nello svolgimento delle loro attività.

Enti terzi **Art. 2** ¹ S'intendono organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro o persone fisiche che mediante la loro attività promuovono iniziative a sostegno degli interessi locali o regionali.

Attività **Art. 3** ¹ Per attività s'intendono quelle iniziative che interessano l'ambito culturale, sportivo o economico d'interesse locale o regionale che permettono di:
a) offrire alla collettività momenti d'incontro e d'integrazione;
b) salvaguardare gli interessi pubblici generali.

CAPITOLO II FINANZIAMENTO

Erogazione contributo **Art. 4** ¹ Nella misura in cui è quantificabile ragionevolmente, va tenuto in considerazione anche il sostegno che viene già concesso sotto altra forma a livello di affitti e/o messa a disposizione di spazi.
² Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento dei contributi.

Contributo ricorrente senza destinazione specifica **Art. 5** ¹ Per contributo ricorrente s'intende il versamento annuo di un importo senza destinazione specifica che permette all'ente terzo di svolgere gli scopi prefissati.
² Tale contributo è deciso dal Municipio, su istanza annuale dell'ente terzo; esso non può superare l'importo di CHF 500.— annuo.
³ Il Municipio può richiedere all'ente di trasmettere il rendiconto finanziario.

Contributo con destinazione specifica **Art. 6** ¹ Per contributo con destinazione specifica s'intende il versamento di un importo che permette all'ente terzo di promuovere l'attività.

² Tale contributo è deciso dal Municipio e non può superare, il 50% della spesa netta (costi - ricavi), per un importo massimo di CHF 5'000.—.

³ In deroga al cpv 2 agli enti terzi con sede nel Comune può essere riconosciuta l'intera spesa netta fino a un massimo di CHF 5'000.—, se ne è comprovata la necessità.

⁴ L'ente terzo deve inoltrare istanza scritta con i documenti richiesti dal Municipio, al più tardi entro 3 mesi dalla data prevista dell'attività.

⁵ Il Municipio versa il contributo a conclusione dell'attività, previa presentazione del rendiconto finanziario, di regola entro 45 giorni dalla sua conclusione.

⁶ L'ente terzo può richiedere, per giustificati motivi, il versamento di un acconto, pari al 50% della spesa netta.

⁷ L'ente terzo è tenuto a restituire il contributo se:

- a. sono stati ottenuti fornendo informazioni false, incomplete o inveritiere;
- b. non sono stati realizzati gli elementi essenziali dell'attività;
- c. non sono stati utilizzati per la destinazione indicata;
- d. non sono stati interamente utilizzati;
- e. la manifestazione non avviene per motivi imputabili all'organizzatore.

Budget annuo **Art. 7** ¹ Il Consiglio comunale approva il budget annuo complessivo per il finanziamento degli art. 4 e 5 durante la ratifica del preventivo.

² La spesa è iscritta a conto economico nel conto 330.3636.001 Contributi a società culturali.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

**Entrata
vigore** **in Art. 8** ¹ Il presente regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale, dopo la ratifica della Sezione enti locali.

**Norma
transitoria** **Art. 9** ¹ Se il presente regolamento entra in vigore nel corso dell'anno 2022, l'erogazione dei contributi si baserà sugli importi stanziati nei conti:

- 002.3636.001 – Contributi ad associazioni;
- 330.3636.001 – Contributi a società culturali;
- 334.3636.001 – Contributi a società sportive.